



Berna, 19 febbraio 2020

Destinatari:

i partiti

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

**Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) – Disposizioni d'esecuzione della revisione della LPGA: indicazione della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

Il 19 febbraio 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di svolgere una procedura di consultazione sulle **disposizioni d'esecuzione della modifica del 21 giugno 2019 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (revisione della LPGA)** presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Il termine di consultazione scade il **26 maggio 2020**.

**Situazione iniziale**

Il 21 giugno 2019 il Parlamento ha approvato una modifica della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) (revisione della LPGA, FF 2019 3721). Le modifiche riguardano la LPGA e diverse leggi in materia di assicurazioni sociali. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 10 ottobre 2019.

L'attuazione di queste disposizioni di legge richiede anche alcune modifiche a livello di ordinanza. Con le proposte modifiche dell'ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11), dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) e dell'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2; RS 831.441.1), saranno emanate le necessarie disposizioni d'esecuzione e apportati alcuni adeguamenti mirati (nell'OPGA).

**Punti essenziali del progetto**

Con la revisione della LPGA si è proceduto tra l'altro ad adeguamenti concernenti l'esecuzione di convenzioni internazionali di sicurezza sociale e l'ottimizzazione del sistema e dell'esecuzione della LPGA (p. es. nell'ambito del regresso).



Diversi di questi adeguamenti richiedono ora disposizioni d'esecuzione a livello di ordinanza.

- La Svizzera coordina le sue assicurazioni sociali con quelle degli Stati dell'UE nel quadro dell'allegato II dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC; RS 0.142.112.681).

Poiché l'elenco degli organi nazionali competenti nelle relazioni internazionali, che figurava negli allegati del previgente regolamento di applicazione europeo, è stato sostituito da un elenco elettronico pubblicamente accessibile, queste competenze devono essere sancite nel diritto nazionale. La LPGA riveduta (art. 75a) conferisce al Consiglio federale la competenza di designare a livello di ordinanza gli organi incaricati di svolgere in Svizzera i compiti previsti in qualità di autorità competente, organismo di collegamento e istituzione competente.

L'allegato II dell'ALC prevede la sostituzione dell'attuale scambio di dati in forma cartacea tra gli Stati interessati con uno elettronico (EESSI: Electronic Exchange of Social Security Information). La Svizzera, come tutti gli altri Paesi aderenti a questo sistema, deve mettere a disposizione l'infrastruttura necessaria a tal fine. Nel quadro della revisione della LPGA sono state emanate le disposizioni di legge necessarie concernenti la predisposizione, la gestione e il finanziamento dell'infrastruttura nonché il processo internazionale. In particolare gli articoli 75b e 75c della LPGA riveduta stabiliscono che vanno designati gli organi competenti per la gestione e che gli organi federali competenti in tal senso riscuoteranno dalle istituzioni competenti (utenti dell'infrastruttura) emolumenti per la connessione all'infrastruttura e il suo utilizzo, con modalità da precisare a livello di ordinanza. La competenza di emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione è stata delegata al Consiglio federale.

- Inoltre, considerate la giurisprudenza del Tribunale federale e la prassi organizzativa, occorre adeguare in alcuni punti due disposizioni in materia di diritto di regresso. Infine, nel quadro di queste modifiche di ordinanza alcuni termini dell'OPGA che corrispondono ancora al previgente diritto tutorio saranno adeguati alla terminologia del vigente diritto in materia di protezione degli adulti.

Vi invitiamo dunque a esprimervi in merito alle spiegazioni del rapporto esplicativo.

È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Nel limite del possibile, vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word) entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica:



Bereich.Recht@bsv.admin.ch

In vista di eventuali richieste di chiarimenti sui vostri pareri, vi preghiamo di comunicarci il nome e i dati di contatto delle persone competenti.

Per domande ed eventuali informazioni potete rivolgervi a:

Isabelle Rogg (tel. 058 463 22 05) o Deborah Schlumpf (tel. 058 462 39 03),  
Ufficio delle assicurazioni sociali, Stato maggiore di direzione, Settore Diritto

Distinti saluti

Alain Berset  
Consigliere federale